

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 59 del 29/04/2020

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 1/2020 relativo alla società *omissis* s.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *omissis*.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 11,00 si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni in modalità videoconferenza, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		

IL COMITATO

VISTO il D.L. "Cura Italia" n° 18/2020 ed in particolare l'art. 73;

VISTA la Direttiva n° 2/2020 del Ministero della Pubblica Istruzione registrata alla Corte dei Conti 12/03/2020 n° 446;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45 recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "*Modifiche al sistema penale*" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", di cui all'Allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS del 23/06/2011, così come successivamente modificato;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom Abruzzo con la quale è stata, tra le altre, rinnovata la delega in favore di quest'ultimo in materia di vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale;

VISTI gli indirizzi e procedure operative per l'esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: *“le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall'Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, pubblicità e obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...”*, oltre al monitoraggio dell'area riferita al pluralismo politico-sociale per il medesimo arco temporale e del solo pluralismo politico-istituzionale, nel caso specifico della testata regionale RAI, avuto riguardo ai tre notiziari dalla stessa trasmessi quotidianamente, per un periodo non inferiore ad un mese, così come ribadito a riguardo dal Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi dell'Agcom con nota del 08/05/2018, prot. n. 7353;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 3 del 29/01/2020 con la quale il detto Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione, ha disposto di procedere al monitoraggio relativo all'anno 2019, anche l'emittente **“omissis”**, fornita dalla società **omissis** s.r.l., avente sede legale in **omissis**, n. **omissis**, **omissis** ed ha contestualmente disposto che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla prima settimana di programmazione diffusa nel mese di dicembre 2019;

VISTO l'esito delle attività intraprese dalla Struttura al fine di dare seguito ai suddetti indirizzi chiedendo alla società **omissis** s.r.l. la produzione di copia delle registrazioni relative alla programmazione diffusa nel periodo dal 02/12/2019 al 08/12/2019 sull'emittente locale **“omissis”**, tramite caricamento dei relativi file audio/video su apposito cloud dedicato, cui la società forniva riscontro negativo con pec del 21/02/2020 in virtù della dichiarata rottura al disco di memorizzazione dei dati causata da un evento imprevisto;

RICHIAMATO l'atto di accertamento e contestazione n. 1/2020 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società **omissis** s.r.l. in data 11/02/2020 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, della normativa vigente in tema di obblighi e modalità di conservazione delle registrazioni riferite alle trasmissioni dell'ultimo trimestre, così come disciplinato dall'art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dall'art. 8, c. 2, All. A alla Delibera n. 353/11/CONS;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 1/2020 e vista la proposta del 17/04/2020 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società **omissis** s.r.l. di **omissis**, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale **“omissis”**, per la violazione dell'art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dell'art. 8, c. 2, All. A alla Del. n. 353/11/CONS, nella misura della sanzione minima pari ad euro 516,00 prevista ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 51 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle disposizioni di cui ai Regolamenti dell'Autorità relativamente alla registrazione dei programmi;

VISTO l'art. 103, c. 1, del D.L. 17-03-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), rubricato 'Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza', che prevede: *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020"*, successivamente prorogato al 15 maggio 2020 ex art. 37 dal D.L. 08-04-2020, n. 23;

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sin qui richiamate, il termine finale del procedimento di vigilanza de quo ricade alla data del 23 ottobre 2020 tenuto conto dell'applicata sospensione;

DELIBERA

- di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 10 del *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 1/2020, l'avvio del procedimento volto all'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società **omissis** s.r.l., avente sede legale in **omissis**, n. **omissis**, **omissis**, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale *"omissis"*, per la violazione dell'art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dell'art. 8, c. 2, All. A alla Del. n. 353/11/CONS, nella misura della sanzione minima pari ad euro 516,00 prevista ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lett. d) del medesimo art. 51 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle disposizioni di cui ai Regolamenti dell'Autorità relativamente alla registrazione dei programmi;
- di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.

CO.RE.COM. ABRUZZO

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Oggetto: Rettifica errore materiale occorso in sede di stesura delle deliberazioni di seguito indicate:

- 1) n. 58 del 29/04/2020 “disposizioni in merito all’affidamento in outsourcing del servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali per gli anni 2020/2021.”
- 2) n. 57 del 29 aprile 2020 “disposizioni in merito al monitoraggio delle emittenti televisive abruzzesi per la verifica del format Programma “Il Cerca Salute – Life 120” e - “Il Cerca Salute – Life 120” Speciale CoVid – 19”.”
- 3) n. 59 del 29/04/2020 “procedimento di vigilanza n. 1/2020 relativo alla società Rete 8 s.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telemare.”

Rilevato che al punto 2 degli atti deliberativi sopra elencati è stata indicata la Direttiva n° 2/2020, registrata alla Corte dei Conti 12/03/2020 n° 446, erroneamente riferita al Ministero della Pubblica Istruzione in luogo del Ministero per la Pubblica Amministrazione;

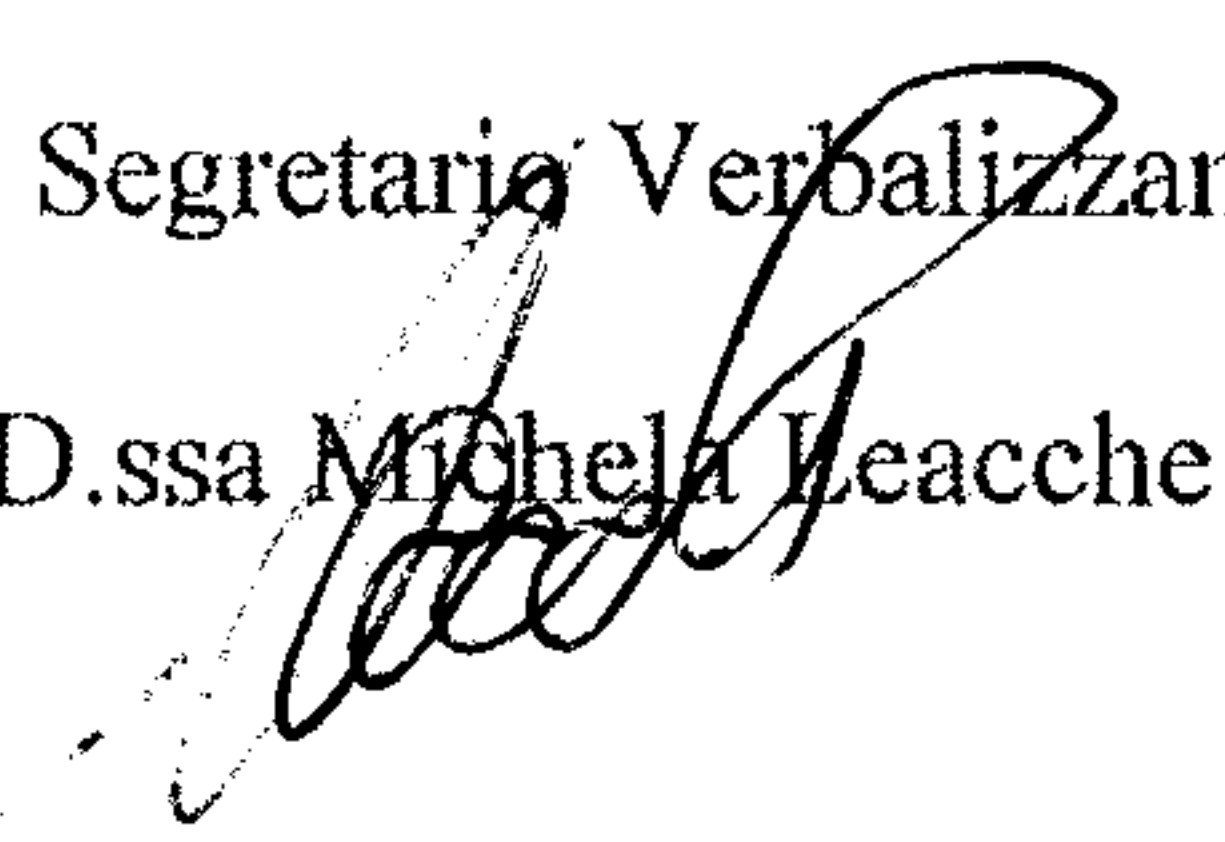
Dato atto che la volontà del Comitato era ed è quella di richiamare la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, come inequivocabilmente evincibile dal corretto riferimento alla data e al numero di avvenuta registrazione presso la Corte dei conti;

Con la presente rettifica, si dà atto dell’errore materiale, significando pertanto che al punto 2 degli atti medesimi deve intendersi: “VISTA la Direttiva n° 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti 12/03/2020 n° 446”.

L’Aquila 30/04/2020

Il Segretario Verbalizzante

D.ssa Michela Leacche



Il Presidente

Avv. Giuseppe La Rana

